

## Comunicazione n. DI/99065636 del 6-9-1999

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

**Oggetto: Compatibilità fra la carica di Amministratore delegato presso la società controllante e la responsabilità della funzione di controllo interno di una Sim**

Dalla documentazione trasmessa da codesta Società è emerso che la persona cui è demandata la responsabilità della funzione di controllo interno, sig. ... ricopre, nel medesimo tempo, la carica di Amministratore delegato presso la ... Sim, società che, secondo le informazioni assunte presso la Banca d'Italia, detiene una partecipazione di controllo nel capitale codesta Società.

Al riguardo, si ritiene che tale situazione possa essere in contrasto con le disposizioni che disciplinano la specifica materia.

In particolare, si ricorda che l'art. 57, comma 2 del reg. Consob n. 11522/98 <sup>1</sup> prevede che "la funzione di controllo interno [sia] assegnata ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo", nonché che "svolg[a] la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisc[a] degli esiti dell'attività con obiettività e imparzialità".

Sul punto si rileva che la carica di Amministratore delegato ricoperta presso la società controllante di una Sim, se sul piano formale non implica la responsabilità di una struttura operativa nello svolgimento dei servizi di investimento, né rapporti di subordinazione gerarchica con i responsabili delle medesime strutture operative, può risultare in contrasto, nondimeno, con l'esigenza di indipendenza del soggetto controllore. E' evidente, infatti, che la funzione di controllo interno può risultare inficiata, quanto alla necessaria autonomia, se la relativa responsabilità viene affidata ad un soggetto che svolge, nel contempo, un ruolo centrale di amministrazione attiva presso la società controllante e che, quindi, è in grado di influire sulle decisioni degli amministratori della Sim controllata, svolgendo un ruolo di gestione indiretta presso quest'ultima.

Ne consegue che l'autonomia e l'indipendenza richiesta per tale funzione e, in special modo, per la persona che ne assume la titolarità, potrebbe essere compromessa in caso di coincidenza delle due cariche, come riscontrato nel caso di specie.

Pertanto, si invita codesta Società a fornire gli elementi informativi in grado di escludere l'esistenza in concreto di tale situazione di incompatibilità o a provvedere alla rimozione della stessa, entro termini ragionevolmente brevi.

CONSOB  
*Tiziana Togna   Fabrizio Tedeschi*

---

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella *G.U. n. 297 del 21.12.1998* ed altresì in *CONSOB, Bollettino n. 12/98*.